

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in Liquidazione

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. 98 del 16/06/2025

OGGETTO: Contenzioso S.I.E. – Consorzio ASI del Calatino in liquidazione. Approvazione scrittura transattiva.

VISTI:

- la legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012 così come modificata dalla legge regionale n. 8/2016, con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- l'art. 19 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016 che tra l'altro testualmente recita: *“i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione”*;
- il Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 04/2024/gab del 05/03/2024 con il quale è stato nominato il dott. Salvatore Nicotra Commissario liquidatore del Consorzio ASI di Caltagirone per l'adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, instaurati dal Consorzio ASI, posto in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono;

PREMESSO che:

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 3/CAL del 13/06/2013 è stato deciso proporre ricorso diretto ad ottenere il provvedimento di sequestro conservativo e/o ogni altra opportuna misura cautelare nei confronti della S.I.E. s.p.a. delle somme relative alla gestione del depuratore, dovute al Consorzio ASI del Calatino in liquidazione – Gestione separata IRSAP, conferendo incarico a rappresentare il Consorzio ASI del Calatino in liquidazione Gestione separata IRSAP – al prof. avv. Nicola Piazza;
- con determinazione del Commissario Straordinario n. 4/CAL del 13/06/2013 è stato deciso di citare in giudizio la S.I.E. s.p.a. per la condanna della società al pagamento delle somme relative alla gestione del depuratore, dovute al Consorzio ASI del Calatino in liquidazione – Gestione separata IRSAP, conferendo incarico a rappresentare il Consorzio ASI del Calatino in liquidazione Gestione separata IRSAP – al prof. avv. Nicola Piazza;
- con determinazione del Presidente n. 13/CAL del 05/09/2014 è stato deciso di citare in giudizio la S.I.E. s.p.a. per la condanna della società al pagamento delle somme relative alla gestione del depuratore, con facoltà, ove ritenuto opportuno di convenire in giudizio anche altri soggetti che dovessero risultare tenuti al pagamento delle somme in oggetto, dovute al Consorzio ASI in liquidazione Gestione Separata IRSAP del Calatino, dal 01/01/2013 al 05/04/2014 (data di trasferimento dell'impianto di depurazione al Comune di Caltagirone), per complessivi € 835.631,80 compresa IVA;

Agglomerato Industriale S. Maria
Poggiarelli
95041 Caltagirone
P.I. 00400170874
C.U.U. “UFJKKZ”

Tel. 093340111
Fax. 093327106
Mail:asicaltagirone.liquidazione@gmail.com
Pec :asicaltagirone@pec.it

REGIONE
SICILIANA



Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in Liquidazione

VISTI:

- la sentenza n. 3837/2018, resa dal Giudice dott.ssa Sebastiana Ciardo del Tribunale di Palermo Prima Sezione Civile, che recita: *“dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore; rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta; in parziale accoglimento delle domande proposte nei giudizi riuniti: condanna S.I.E – Servizi Idrici Etnei s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Consorzio ASI del Calatino in liquidazione, gestione separata IRSAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di € 1.330.451,64, oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo; condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 10.712,00, di cui euro 1474,00 per spese, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, compensandosi la restante parte nella misura del 50% (su un importo totale pari a complessivi euro 21.424,00).”*;
- la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo n. 354/24 del 21/02/2024, pubblicata il 05/03/2024, che ha rigettato l'appello della S.I.E. e, per conto, accogliendo il ricorso incidentale del Consorzio, ha rideterminato le somme dovute dalla S.I.E. in € 1.396.340,32 in luogo dell'importo di € 1.280.496,61 liquidato dal Giudice di prime cure;
- l'atto di impugnazione innanzi alla Corte Suprema di Cassazione notificato il 23/07/2024 al Consorzio tramite il legale consortile prof. avv. Nicola Piazza dalla S.I.E – Servizi Idrici Etnei s.p.a. – per la riforma della sentenza n. 354/2024 del 21/02/2024 resa dalla Corte di Appello di Palermo;
- la determinazione n. 16 del 29/07/2024 con la quale è stato deciso di costituirsi innanzi la Corte Suprema di Cassazione all'atto di impugnazione, notificato il 23/07/2024 al Consorzio tramite il legale consortile prof. avv. Nicola Piazza dalla S.I.E – Servizi Idrici Etnei s.p.a. – per la riforma della sentenza n. 354/2024 resa in data 21/02/2024 dalla Corte di Appello di Palermo, conferendo l'incarico al prof. avv. Nicola Piazza;
- la pec del 04/12/2024 con la quale la SIE ha trasmesso scrittura transattiva proponendo la definizione del contenzioso pendente con il pagamento, a saldo e stralcio, dell'importo omnicomprensivo di € 1.400.000,00;
- la pec del prof. Piazza del 16/05/2025, assunta al prot. n. 338 in pari data, con la quale ha comunicato *“la disponibilità della S.I.E. a modificare la scrittura transattiva a suo tempo predisposta [...] prevedendo:*
 - (i) *il pagamento della prima rata di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, a condizione che l'ASI avesse preventivamente acquisito ogni eventuale necessaria autorizzazione da parte degli organi di controllo;*
 - (ii) *la previsione di una adeguata penale in caso di mancato pagamento o ritardo superiore a 30 giorni anche di una sola rata trimestrale, con decadenza dal beneficio del termine e diritto dell'Ente al pagamento dell'intero importo della condanna contenuta nella sentenza, oltre agli ulteriori interessi e spese o, in alternativa, il rilascio di una idonea garanzia a tutela dell'obbligazione di pagamento assunta.*

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in Liquidazione

Rispetto a quanto già comunicato, precisiamo altresì che, su nostra esplicita richiesta, l'avv. Bonaventura ha comunicato che la SIE sarebbe disposta a stipulare una polizza fidejussoria con primaria compagnia di assicurazione, regolarmente inserita negli albi IVASS.

Alla luce dunque delle interlocuzioni intercorse con i legali di Parte avversa, chiediamo di conoscere le determinazioni dell'Ente sull'accordo transattivo da sottoscrivere.”;

- la nota di riscontro di questo Ente (prot. 344/2025) alla suddetta pec del prof. Piazza, con la quale si è comunicato al prof. Piazza quanto segue:

“a) si rende necessario acquisire il Suo autorevole parere dal quale si evinca la convenienza e l'interesse pubblico a transigere;

b) si è dell'avviso, salvo il Suo parere positivo, a concludere la transazione nei termini quantitativi espressi dal legale di controparte nella misura in cui la riduzione della pretesa si attesta intorno al 10% delle somme complessivamente dovute;

c) si richiede particolare attenzione nell'esame della fidejussione assicurativa a tutela dell'Ente;

d) si ritiene che la rateizzazione debba essere sottoposta a interessi di dilazione.”

- il riscontro del prof. Piazza alla suddetta richiesta di parere sulla convenienza e sull'interesse pubblico a transigere, assunto al prot. n. 359 del 23/05/2025, con il quale, tra l'altro, è stata trasmessa la bozza della scrittura privata tra la S.I.E. e il Consorzio ASI del Calatino relativa alla transazione del debito della S.I.E. nei confronti del Consorzio ed è stato precisato che *“Ebbene, nel caso di specie, come peraltro già rappresentato con precedente mail del 03 ottobre u.s., a prescindere dall'alea connessa ad ogni contenzioso, il giudizio di Cassazione pendente non è scevro da rischi di soccombenza in quanto, effettivamente, la questione relativa al c.d. divieto di arricchimento imposto – oggetto del primo motivo di censura – è stata affrontata in diverse pronunce giurisprudenziali con statuizioni e massime di diritto non sempre univoche e chiare”* e conclude che *“Vorrete dunque sottoporre la bozza della scrittura transattiva che si allega, modificate con le ultime rettifiche concordate (ivi compresa la previsione degli interessi legali sulla dilazione accordata), se del caso unitamente al presente parere, agli Uffici che vigilano sulla liquidazione dell'Ente per ottenerne la previa approvazione così da trasmettere successivamente il documento alla firma della controparte che provvederà a restituirlo, unitamente alla copia della polizza fidejussoria ed alla contabile del primo pagamento.”;*

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 8/2012;

DETERMINA

- 1) Le premesse che si intendono qui riportate;
- 2) Prendere atto del parere, allegato alla presente determinazione, formulato dal legale consortile prof. avv. Piazza il 21/05/2025, assunto al prot. n. 359 del 23/05/2025, cui si fa espresso rinvio;
- 3) Aderire alla proposta transattiva, che si allega, formulata in data 13/06/2025 e pervenuta con pec del 13/06/2025 (prot. n. 423/2025) e, per l'effetto accettare la somma di € 1.400.000,00 da pagarsi nei termini di cui alla allegata bozza di transazione, a tacitazione di ogni pretesa vantata



Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in Liquidazione

dal Consorzio ASI del Calatino in liquidazione e con autorizzazione ad abbandonare i giudizi pendenti e/o far dichiarare cessata la materia del contendere, convenendo le opportune clausole finalizzate ad assicurare un esatto adempimento degli obblighi assunti dalla SIE;

- 4) Con la sottoscrizione della predetta proposta il Consorzio dichiara di essere integralmente soddisfatto relativamente al credito oggetto della transazione e di non avere null'altro a pretendere per i crediti oggetto della transazione di cui trattasi salvo quanto espresso al successivo punto 5);
- 5) Sottoscrivere la proposta transattiva formulata dal prof. avv. Piazza, assunta al prot. n. 423/2025 dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla trasmissione della presente determina all'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica della Regione Siciliana in assenza di rilievi e revoca;
- 6) Subordinare l'adesione di cui al precedente punto 4) all'assenza di rilievi o revoche eventualmente assunte, nei quindici giorni successivi alla ricezione della presente determina, eventualmente formulate da parte dell'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica della Regione Siciliana;
- 7) Trasmettere la presente determina all'Assessorato Regionale all'Economia, all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive Ufficio Vigilanza Enti in liquidazione ed all'Ufficio Regionale Speciale per la chiusura delle liquidazioni;
- 8) Pubblicare la presente determina sul sito web del Consorzio mediante trasmissione degli atti alla mail portali@siciliadigitale.it.

Il Commissario Liquidatore
dott. Salvatore Nicotra

Agglomerato Industriale S. Maria Poggiarelli 95041 Caltagirone P.I. 00400170874 C.U.U. "UFJKKZ"	Tel. 093340111 Fax. 093327106 Mail:asicaltagirone.liquidazione@gmail.com Pec :asicaltagirone@pec.it	REGIONE SICILIANA 
---	--	--

Studio Prof. Avv. Nicola Piarra
Avvocati e Commercialisti Associati

Palermo, 21 maggio 2025

Spett.le

Consorzio

Alla c. a. del Commissario Liquidatore

Egregio Commissario Liquidatore e Spett.le Consorzio,

mi è stato chiesto di formulare un parere *"sulla convenienza e sull'interesse pubblico a transigere"* la controversia pendente con la SIE.

Devo innanzi tutto rammentare al riguardo che, com'è noto, la scelta di definire a saldo e stralcio il contenzioso - accettando la proposta di Parte avversa che prevede il pagamento dell'importo ridotto del 10% rispetto a quello riconosciuto dalla Corte d'Appello - rientra in ogni caso nell'ambito della discrezionalità che connota la condotta dell'Ente pubblico in liquidazione secondo le linee direttive ben evidenziate dalla Corte dei Conti e che di seguito riportiamo: *"i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa; - la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una*

CONSORZIO ASI DI CALTAGIRONE IN LIQUIDAZIONE
Protocollo Arrivo N. 359/2025 del 23-05-2025
Allegato 1 - Copia Documento



transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali; - ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite (cfr. Sez. Lombardia n. 1116/2009 cit.); - requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza dell'art. 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico;- inoltre, come affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861), costituisce transazione solo quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. **Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni**".

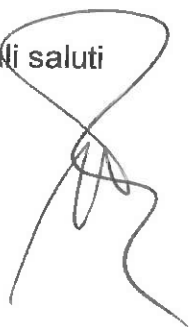
Ebbene, nel caso di specie, come peraltro già rappresentato con precedente mail del 03 ottobre u.s., a prescindere dall'alea connessa ad ogni contenzioso, il giudizio di

Cassazione pendente non è scevro da rischi di soccombenza in quanto, effettivamente, la questione relativa al c.d. divieto di arricchimento imposto – oggetto del primo motivo di censura – è stata affrontata in diverse pronunce giurisprudenziali con statuizioni e massime di diritto non sempre univoche e chiare.

A prescindere poi dai rischi insiti al giudizio, ritengo inoltre che i lunghi tempi di definizione del processo, poco si concilino con lo stato di liquidazione dell'Ente che dovrebbe procedere in modo spedito con la definizione delle liti pendenti, la riscossione dei crediti e la definizione dei rapporti ancora in essere sicché, in definitiva, la pendenza della controversia e l'incertezza del giudizio per un verso e, per altro verso, la celerità del recupero del credito, mi sembrano condizioni che potrebbero rispondere a quei criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento indicati dalla Corte dei Conti con le pronunce sopra richiamate.

Vorrei dunque sottoporre la bozza della scrittura transattiva che si allega, modificate con le ultime rettifiche concordate (ivi compresa la previsione degli interessi legali sulla dilazione accordata), se del caso unitamente al presente parere, agli Uffici che vigilano sulla liquidazione dell'Ente per ottenerne la previa approvazione così da trasmettere successivamente il documento alla firma della controparte che provvederà a restituirlo, unitamente alla copia della polizza fideiussoria ed alla contabile del primo pagamento.

Cordiali saluti

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' or 'P' shape with a loop at the top and a long, sweeping tail that curves to the right.

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in Liquidazione

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N. del

OGGETTO: Contenzioso S.I.E. – Consorzio ASI del Calatino in liquidazione. Approvazione scrittura transattiva.

VISTI:

- la legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012 così come modificata dalla legge regionale n. 8/2016, con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- l'art. 19 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016 che tra l'altro testualmente recita: *“i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione”*;
- il Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 04/2024/gab del 05/03/2024 con il quale è stato nominato il dott. Salvatore Nicotra Commissario liquidatore del Consorzio ASI di Caltagirone per l'adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, instaurati dal Consorzio ASI, posto in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono;

PREMESSO che:

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 3/CAL del 13/06/2013 è stato deciso proporre ricorso diretto ad ottenere il provvedimento di sequestro conservativo e/o ogni altra opportuna misura cautelare nei confronti della S.I.E. s.p.a. delle somme relative alla gestione del depuratore, dovute al Consorzio ASI del Calatino in liquidazione – Gestione separata IRSAP, conferendo incarico a rappresentare il Consorzio ASI del Calatino in liquidazione Gestione separata IRSAP – al prof. avv. Nicola Piazza;
- con determinazione del Commissario Straordinario n. 4/CAL del 13/06/2013 è stato deciso di citare in giudizio la S.I.E. s.p.a. per la condanna della società al pagamento delle somme relative alla gestione del depuratore, dovute al Consorzio ASI del Calatino in liquidazione – Gestione separata IRSAP, conferendo incarico a rappresentare il Consorzio ASI del Calatino in liquidazione Gestione separata IRSAP – al prof. avv. Nicola Piazza;
- con determinazione del Presidente n. 13/CAL del 05/09/2014 è stato deciso di citare in giudizio la S.I.E. s.p.a. per la condanna della società al pagamento delle somme relative alla gestione del depuratore, con facoltà, ove ritenuto opportuno di convenire in giudizio anche altri soggetti che dovessero risultare tenuti al pagamento delle somme in oggetto, dovute al Consorzio ASI in liquidazione Gestione Separata IRSAP del Calatino, dal 01/01/2013 al 05/04/2014 (data di trasferimento dell'impianto di depurazione al Comune di Caltagirone), per complessivi € 835.631,80 compresa IVA;

Agglomerato Industriale S. Maria
Poggiarelli
95041 Caltagirone
P.I. 00400170874
C.U.U. “UFJKKZ”

Tel. 093340111
Fax. 093327106
Mail:asicaltagirone.liquidazione@gmail.com
Pec :asicaltagirone@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO ASI DI CALTAGIRONE IN LIQUIDAZIONE
Protocollo Arrivo N. 423/2025 del 13-06-2025
Doc. Principale - Copia Documento

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in Liquidazione

VISTI:

- la sentenza n. 3837/2018, resa dal Giudice dott.ssa Sebastiana Ciardo del Tribunale di Palermo Prima Sezione Civile, che recita: *“dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore; rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta; in parziale accoglimento delle domande proposte nei giudizi riuniti: condanna S.I.E – Servizi Idrici Etnei s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Consorzio ASI del Calatino in liquidazione, gestione separata IRSAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di € 1.330.451,64, oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo; condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 10.712,00, di cui euro 1474,00 per spese, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, compensandosi la restante parte nella misura del 50% (su un importo totale pari a complessivi euro 21.424,00).”*;

- la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo n. 354/24 del 21/02/2024, pubblicata il 05/03/2024, che ha rigettato l'appello della S.I.E. e, per conto, accogliendo il ricorso incidentale del Consorzio, ha rideterminato le somme dovute dalla S.I.E. in € 1.396.340,32 in luogo dell'importo di € 1.280.496,61 liquidato dal Giudice di prime cure;

- l'atto di impugnazione innanzi alla Corte Suprema di Cassazione notificato il 23/07/2024 al Consorzio tramite il legale consortile prof. avv. Nicola Piazza dalla S.I.E – Servizi Idrici Etnei s.p.a. – per la riforma della sentenza n. 354/2024 del 21/02/2024 resa dalla Corte di Appello di Palermo;

- la determinazione n. 16 del 29/07/2024 con la quale è stato deciso di costituirsi innanzi la Corte Suprema di Cassazione all'atto di impugnazione, notificato il 23/07/2024 al Consorzio tramite il legale consortile prof. avv. Nicola Piazza dalla S.I.E – Servizi Idrici Etnei s.p.a. – per la riforma della sentenza n. 354/2024 resa in data 21/02/2024 dalla Corte di Appello di Palermo, conferendo l'incarico al prof. avv. Nicola Piazza;

- la pec del 04.12.2024 con la quale la SIE ha trasmesso scrittura transattiva proponendo la definizione del contenzioso pendente con il pagamento, a saldo e stralcio, dell'importo omnicomprensivo di € 1.4000.000,00;

- la pec del prof. Piazza del 16/05/2025, assunta al prot. n. 338 in pari data, con la quale ha comunicato *“la disponibilità della S.I.E. a modificare la scrittura transattiva a suo tempo predisposta [...] prevedendo:*

(i) il pagamento della prima rata di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, a condizione che l'ASI avesse preventivamente acquisito ogni eventuale necessaria autorizzazione da parte degli organi di controllo;

(ii) la previsione di una adeguata penale in caso di mancato pagamento o ritardo superiore a 30 giorni anche di una sola rata trimestrale, con decadenza dal beneficio del termine e diritto dell'Ente al pagamento dell'intero importo della condanna contenuta nella sentenza, oltre agli ulteriori interessi e spese o, in alternativa, il rilascio di una idonea garanzia a tutela dell'obbligazione di pagamento assunta.

CONSORZIO ASI DI CALTAGIRONE IN LIQUIDAZIONE
Protocollo Arrivo N. 423/2025 del 13-06-2025
DOC. Principale - Copia Documento

Agglomerato Industriale S. Maria
Poggiarelli
95041 Caltagirone
P.I. 00400170874
C.U.U. “UFJKKZ”

Tel. 093340111
Fax. 093327106
Mail:asicaltagirone.liquidazione@gmail.com
Pec :asicaltagirone@pec.it

REGIONE
SICILIANA



Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in Liquidazione

Rispetto a quanto già comunicato, precisiamo altresì che, su nostra esplicita richiesta, l'avv. Bonaventura ha comunicato che la SIE sarebbe disposta a stipulare una polizza fideiussoria con primaria compagnia di assicurazione, regolarmente inserita negli albi IVASS.

Alla luce dunque delle interlocuzioni intercorse con i legali di Parte avversa, chiediamo di conoscere le determinazioni dell'Ente sull'accordo transattivo da sottoscrivere.”;

- la nota di riscontro di questo Ente (prot. 344/2025) alla suddetta pec del prof. Piazza, con la quale si è comunicato al prof. Piazza quanto segue:

“a) si rende necessario acquisire il Suo autorevole parere dal quale si evinca la convenienza e l'interesse pubblico a transigere;

b) si è dell'avviso, salvo il Suo parere positivo, a concludere la transazione nei termini quantitativi espressi dal legale di controparte nella misura in cui la riduzione della pretesa si attesta intorno al 10% delle somme complessivamente dovute;

c) si richiede particolare attenzione nell'esame della fidejussione assicurativa a tutela dell'Ente;

d) si ritiene che la rateizzazione debba essere sottoposta a interessi di dilazione.”

- il riscontro del prof. Piazza alla suddetta richiesta di parere sulla convenienza e sull'interesse pubblico a transigere, assunto al prot. n. 359 del 23/05/2025, con il quale, tra l'altro, è stata trasmessa la bozza della scrittura privata tra la S.I.E. e il Consorzio ASI del Calatino relativa alla transazione del debito della S.I.E. nei confronti del Consorzio ed è stato precisato che *“Ebbene, nel caso di specie, come peraltro già rappresentato con precedente mail del 03 ottobre u.s., a prescindere dall'alea connessa ad ogni contenzioso, il giudizio di Cassazione pendente non è scevro da rischi di soccombenza in quanto, effettivamente, la questione relativa al c.d. divieto di arricchimento imposto – oggetto del primo motivo di censura – è stata affrontata in diverse pronunce giurisprudenziali con statuizioni e massime di diritto non sempre univoche e chiare”* e conclude che *“Vorrete dunque sottoporre la bozza della scrittura transattiva che si allega, modificate con le ultime rettifiche concordate (ivi compresa la previsione degli interessi legali sulla dilazione accordata), se del caso unitamente al presente parere, agli Uffici che vigilano sulla liquidazione dell'Ente per ottenerne la previa approvazione così da trasmettere successivamente il documento alla firma della controparte che provvederà a restituirlo, unitamente alla copia della polizza fidejussoria ed alla contabile del primo pagamento.”;*

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 8/2012;

DETERMINA

- 1) Le premesse che si intendono qui riportate;
- 2) Prendere atto del parere, allegato alla presente determinazione, formulato dal legale consortile prof. avv. Piazza il 21/05/2025, assunto al prot. n. 359 del 23/05/2025, cui si fa espresso rinvio;
- 3) Aderire alla proposta transattiva, che si allega, formulata in data 21/05/2025 e pervenuta con pec del 23/05/2025 (prot. n. 359/2025) e, per l'effetto accettare la somma di € 1.400.000,00 da pagarsi nei termini di cui alla allegata bozza di transazione, a tacitazione di ogni pretesa vantata



Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in Liquidazione

dal Consorzio ASI del Calatino in liquidazione e con autorizzazione ad abbandonare i giudizi pendenti e/o far dichiarare cessata la materia del contendere; convenendo le opportune clausole finalizzate ad assicurare un esatto adempimento degli obblighi assunti dalla SIE

- 4) Con la sottoscrizione della predetta proposta il Consorzio dichiara di essere integralmente soddisfatto relativamente al credito oggetto della transazione e di non avere null'altro a pretendere per i crediti oggetto della transazione di cui trattasi salvo quanto espresso al successivo punto 5);
- 4) Sottoscrivere la proposta transattiva formulata dal prof. avv. Piazza, assunta al prot. n. 338/2025 dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla trasmissione della presente determina all'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica della Regione Siciliana in assenza di rilievi e revoca;
- 5) Subordinare l'adesione di cui al precedente punto 4) all'assenza di rilievi o revoche eventualmente assunte, nei quindici giorni successivi alla ricezione della presente determina, eventualmente formulate da parte dell'Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica della Regione Siciliana;
- 6) Trasmettere la presente determina all'Assessorato Regionale all'Economia, all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive Ufficio Vigilanza Enti in liquidazione ed all'Ufficio Regionale Speciale per la chiusura delle liquidazioni;
- 7) Pubblicare la presente determina sul sito web del Consorzio mediante trasmissione degli atti alla mail portali@siciliadigitale.it.

Il Commissario Liquidatore

CONSORZIO ASI DI CALTAGIRONE IN LIQUIDAZIONE
Protocollo Arrivo N. 423/2025 del 13-06-2025
Doc. Principale - Copia Documento

Agglomerato Industriale S. Maria
Poggiarelli
95041 Caltagirone
P.I. 00400170874
C.U.U. "UFJKKZ"

Tel. 093340111
Fax. 093327106
Mail:asicaltagirone.liquidazione@gmail.com
Pec :asicaltagirone@pec.it

REGIONE
SICILIANA



Scrittura privata

L'anno 2025 il giorno _____ del mese di giugno, in _____ tra i sottoscritti

- Dr. Ing. Sergio Cassar, nato a Tripoli (Libia) il 23/12/1950, nella qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della S.I.E. - Servizi Idrici Etnei - S.p.A. (nel prosieguo anche solo **SIE**), con sede legale in Catania viale Africa n.14 (cod. fisc. e P.Iva 04201250877), da una parte, e-----
- Dr. Salvatore Nicotra, nato ad Acireale (CT) il 6/10/1963, nella qualità di Commissario liquidatore e legale rappresentante del CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL CALATINO IN LIQUIDAZIONE, già Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Calatino, Gestione Separata IRSAP (nel prosieguo anche solo **ASI del Calatino**), con sede in Caltagirone (CT) contrada S. M. Poggiarelli (P. Iva e cod. fisc. 00400170874), dall'altra,-----

con la presente scrittura privata, da avere tra le Parti valore di legge, si stabilisce e conviene quanto segue per la cui migliore comprensione si premette quanto appresso.

Con atto di citazione notificato il 24/6/2013, il geom. Alfonso Cicero, nella duplice qualità di Commissario e legale rappresentante dell'IRSAP e, come tale, anche legale rappresentante dell'**ASI del Calatino**, conveniva in giudizio la **SIE** innanzi il Tribunale di Palermo chiedendo *“in via principale e nel merito, ritenere e dichiarare che la SIE è subentrata negli obblighi contrattuali a suo tempo assunti dal Comune di Caltagirone nei confronti dell'ASI del Calatino in liquidazione - Gestione Separata presso IRSAP e, conseguentemente condannarla a corrispondere agli Enti attori l'importo di €.- 1.252.953,98- pari a quanto ad essi dovuto per il servizio di depurazione reso dall'1/01/2011 al 31/12/2012 in forza della convenzione sottoscritta con il comune di Caltagirone, oltre interessi di mora dalla data di ogni singola riscossione e sino al*

soddisfo; in via subordinata, ritenere e dichiarare la SIE tenuta a corrispondere agli Enti attori, a titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c., l'importo di €.-1.460.359,96- per tante riscosse da SIE a carico degli utenti dall'1/01/2011 al 31/12/2012 a titolo di tariffa di depurazione al prezzo al mc di €0,314 sino al 31/12/2011 ed €0,326 dall'1/01/2012, oltre interessi legali ed ulteriori danni patiti per l'illegittimo e colposo comportamento tenuto dalla società convenuta dal 2008 ad oggi nella misura che verrà quantificata in corso di giudizio ovvero nella diversa misura che l'On.le Tribunale adito riterrà di giustizia; in via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare la SIE tenuta a corrispondere agli Enti attori, a titolo di indebito arricchimento, l'importo di €.-1.460.359,96- quale diminuzione patrimoniale subita dagli Enti attori e nei limiti del predetto arricchimento, pari alle somme riscosse da SIE a carico degli utenti dall'1/01/2011 al 31/12/2012 a titolo di tariffa di depurazione al prezzo al mc di €0,314 sino al 31/12/2011 ed €0,326 dall'1/01/2012, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di ogni singola riscossione sino al soddisfo”.

Con successivo atto di citazione, notificato il 14/7/2015, l'IRSAP e l'**ASI del Calatino**, convenivano ulteriormente in giudizio la **SIE** innanzi il medesimo Tribunale di Palermo chiedendo “*in via preliminare: ritenendone sussistenti i presupposti di legge, disporre la riunione del presente giudizio con il giudizio pendente tra le medesime parti innanzi al tribunale di Palermo al NRG 9629/2013 innanzi al Giudice Istruttore, dott. E. Catanzaro, la cui prossima udienza risulta fissata per il 07/07/2015; - in via principale e nel merito, ritenere e dichiarare che la SIE è subentrata negli obblighi contrattuali a suo tempo assunti dal Comune di Caltagirone nei confronti dell'ASI del Calatino in liquidazione - Gestione Separata presso IRSAP e, conseguentemente condannarla a corrispondere agli Enti attori l'importo di €.-835.631,80- a titolo di canoni di depurazione relativi al periodo*

01.01.2013 – 05.04.2014 in forza della convenzione sottoscritta con il comune di Caltagirone, oltre interessi di mora dalla data di ogni singola riscossione e sino al soddisfo; in via subordinata, ritenere e dichiarare la SIE tenuta a corrispondere agli Enti attori, a titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c., l'importo delle somme riscosse da SIE a carico degli utenti dall'1/01/2013 al 05/04/2014 a titolo di tariffa di depurazione al prezzo al mc di €.0,27435 dall'1/01/2013 al 05/04/2014 e pari complessivamente ad €.835.631,80-, oltre interessi legali ed oltre gli ulteriori danni patiti per l'illegittimo e colposo comportamento tenuto dalla società convenuta nella misura che verrà quantificata in corso di giudizio ovvero nella diversa misura che l'On.le Tribunale adito riterrà di giustizia; in via ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare la SIE tenuta a corrispondere agli Enti attori, a titolo di indebito arricchimento, l'importo di €.835.631,80- quale diminuzione patrimoniale subita dagli Enti attori e nei limiti del predetto arricchimento, pari alle somme riscosse da SIE a carico degli utenti dall'1/01/2013 al 05/04/2014 a titolo di tariffa di depurazione al prezzo al mc di €.0,27435, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di ogni singola riscossione sino al soddisfo”.

In entrambi i suddetti procedimenti, iscritti rispettivamente al n.9626/13 R.G. e al n.8112/15 R.G., poi riuniti, si costituiva in giudizio la **SIE** resistendo alle domande di parte attrice e chiedendone, pertanto, l'integrale rigetto come da conclusioni così precisate: “- in via preliminare, dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione attiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, in riferimento a tutte le domande spiegate nei confronti della Servizi Idrici Etnei S.p.A., circostanza, peraltro, riconosciuta dallo stesso Tribunale in sede di provvedimento di rigetto dei dì 22/01-02/02/2015 reso avverso il reclamo proposto dall'Irsap; - sempre in via preliminare,

dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore della competenza territoriale del Tribunale di Caltagirone o, in subordine, in favore della competenza territoriale del Tribunale di Catania; - sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande attrici per duplicazione delle domande e litispendenza o, in via gradata, dichiarare la pregiudizialità dei procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di Caltagirone, prodotti in atti, rispetto al presente giudizio disponendo, coerentemente, la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art.295 c.p.c.; - in via subordinata e nel merito, dichiarare che non sussiste alcun rapporto contrattuale in essere tra la SIE S.p.A., da un lato, e l'IRSAP e/o Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone, in liquidazione Gestione Separata IRSAP, dall'altro, e che, comunque, nessun valido rapporto contrattuale era in essere per i periodi oggetto di causa, dichiarando, in ogni caso, che sulla questione si è ormai formato il giudicato per effetto della sentenza n.197/2017 resa dal Tribunale di Caltagirone il 28/2-13/3/2017, depositata nel presente giudizio in data 15-18/9/2017 unitamente alla relativa istanza di rimessione in termini ex art.153 c.p.c. in cui si insiste; - sempre in via subordinata e nel merito, respingere le domande risarcitorie formulate dalle parti avverse ai sensi dell'art.2043 cod. civ. in quanto del tutto destituite di fondamento, oltre che non provate; - sempre in via subordinata e nel merito, respingere la domanda di indebito arricchimento formulata dalle parti avverse in quanto del tutto destituita di fondamento, spropositata nel suo ammontare e non provata; - in ogni caso e in ipotesi di riconoscimento del diritto all'indebito, ricondurre la pretesa entro i corretti valori e nei limiti dei costi sostenuti per come determinati dal nominato CTU, ma tenendo conto che il numero del personale necessario va ridotto secondo quanto indicato dal CTP, in sede di rilievi alla detta CTU; - in ogni caso, dedurre dall'importo ricavato tutte le somme necessarie al ripristino

dell'impianto, dipendenti dai mancati interventi manutentivi ed espressamente riconosciuti dalle parti attrici per come risulta dalla nota del Sindaco di Caltagirone del 18/12/2013 e dal programma di interventi di cui al verbale sottoscritto il 28/04/2014 (€.529,863,00), documenti tutti prodotti in atti; - condannare, infine, l'IRSAP e il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone, in liquidazione Gestione Separata IRSAP al pagamento, in favore della SIE Servizi Idrici Etnei S.p.A., delle spese, competenze e onorari di giudizio”.

Indi, con sentenza n.3837/2018, resa in data 4-11/9/2018, il Tribunale di Palermo così statuiva: *“P.Q.M. Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore; rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta; in parziale accoglimento delle domande proposte nei giudizi riuniti: condanna S.I.E. – Servizi Idrici Etnei s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Consorzio ASI del Calatino in liquidazione, gestione separata IRSAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di euro 1.330.451,64, oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo; condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 10.712,00, di cui euro 1474,00 per spese, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, compensandosi la restante parte nella misura del 50% (su un importo totale pari a complessivi euro 21.424,00)”.*

La predetta pronuncia era tempestivamente impugnata dalla **SIE** con atto notificato nei dì 16-18/10/2018. Nel giudizio di gravame così instaurato, iscritto al n.2131/18 R.G., si costituivano sia l'IRSAP sia l'**ASI del Calatino** istando per il rigetto dell'impugnazione

e chiedendo, in via incidentale, veder riconosciuta la legittimazione attiva dell'IRSAP nonché veder riconosciuto il pregiudizio indennizzabile nell'importo di €.-1.396.340,32-. Disposta inizialmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, all'esito del giudizio la Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n.354/2024, pubblicata il 5/3/2024, rigettava tutti i capi dell'appello proposti dalla **SIE**, rigettava l'appello incidentale dell'IRSAP circa la sua asserita legittimazione attiva, accoglieva l'appello incidentale dell'**ASI del Calatino** e, quindi, condannava la detta **SIE** al pagamento in favore del detto **ASI del Calatino**, a titolo di indebito, dell'importo di €.-1.396.340,32-.

Avverso la suddetta sentenza, da ultimo, la **SIE** proponeva ricorso per Cassazione per i seguenti motivi: *“1. Violazione e falsa applicazione dell'art.111, comma 6, Cost. nonché art.6 CEDU (per come interpretato dalla Corte di Strasburgo con sentenze: CEDU Karakasis c.Grecia, del 17.10.2000, CEDU sentenza Hirvisaari c. Finlandia del 27.09.2001, CEDU sentenza Tatishvili c. Russia del 9.07.2007) in relazione alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per omessa e/o solo apparente motivazione, in ordine alla eccezione che nega ogni diritto a indennizzo nella ipotesi di c.d. arricchimento imposto; 2. Violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c. e conseguente violazione a falsa applicazione dell'art.360, comma 1, nn.3 e 5 c.p.c. per omessa motivazione e per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, espressamente sollevato dalla difesa della SIE; conseguente erronea e falsa applicazione dell'art.2041 c.c., circa i principi di diritto per la determinazione dell'entità dell'arricchimento ottenuto dalla odierna ricorrente, nonché dell'effettivo impoverimento di parte resistente; 3. Violazione e falsa applicazione dell'art.111, comma 6, Cost. nonché art.6 CEDU (per come interpretato dalla Corte di Strasburgo con*

sentenze: CEDU Karakasis c. Grecia, del 17.10.2000, CEDU sentenza Hirvisaari c. Finlandia del 27.09.2001, CEDU sentenza Tatishvili c. Russia del 9.07.2007) in relazione alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c. nonché dell'art.2041 c.c. per omessa e/o solo apparente motivazione, in ordine alla censura formulata circa i minori costi di gestione sostenuti dall'ASI del Calatino, a seguito di incontestata mancata esecuzione di interventi di ordinaria manutenzione quantificato dalla stessa ASI del Calatino, in contraddittorio con il Comune di Caltagirone, in €.-529.863,00-, nonché equivalente minore arricchimento della SIE”.

Nel procedimento così iscritto al n.17428/2024 R.G. depositava controricorso solo l'**ASI del Calatino** chiedendo il rigetto del ricorso principale e senza proporre ricorso incidentale.

che, le Parti, per il ministero dei rispettivi difensori, senza che ciò implichi riconoscimento delle avverse ragioni né produca alcun effetto novativo, hanno convenuto di transigere la suindicata controversia tra essi insorta e di tacitare le reciproche pretese inerenti i rapporti ivi dedotti alle condizioni, nessuna esclusa, di seguito riportate;

che entrambe le parti dichiarano e garantiscono, ai sensi dell'art. 1966 c.c., comma 1, del codice civile, di avere la piena capacità e legittimazione alla stipula del presente atto e di disporre dei diritti oggetto di controversia;

che le dichiarazioni e le obbligazioni di cui appresso sono state considerate da ciascuna parte funzionali alla presente scrittura privata e, come tali, da ciascuna assunte nell'ambito ed in esecuzione della suddetta transazione alle condizioni di seguito esposte:

* * *

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata transattiva.

2. La **SIE** offre all'ASI del **Calatino** la spontanea corresponsione della complessiva somma di €.-1.400.000,00- (EuroUnmilionequattrocentomila/00) a definitiva tacitazione del credito scaturente dalla sentenza n.354/2024 resa dalla Corte di Appello di Palermo e, più in generale, dei diritti ivi azionati dal detto **ASI del Calatino**, omnicomprensiva di sorte capitale, rivalutazione, interessi e spese legali maturati alla data della presente scrittura transattiva.

La **SIE**, quindi, si obbliga a corrispondere la detta complessiva somma di €.-1.400.000,00- (EuroUnmilionequattrocentomila/00) all'ASI del **Calatino** in n.7 (sette) rate di pari importo di cui la prima contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura, previo benestare dell'Ufficio di liquidazione dell'Ente e le restanti, **maggiorate degli interessi legali tempo per tempo maturati**, con cadenza trimestrale a decorrere dal primo dei pagamenti e, segnatamente, entro il giorno 10 del terzo mese successivo al primo pagamento.

3. L'importo oggetto di transazione dovrà essere corrisposto a mezzo di bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN con indicazione nella causale della rata corrisposta; la contabile della disposizioni di pagamento costituirà quietanza della relativa somma e prova dell'avvenuto pagamento.
4. L'ASI del **Calatino** accetta la complessiva somma di €.-1.400.000,00- (EuroUnmilionequattrocentomila/00) a definitiva tacitazione del credito scaturente dalla sentenza n.354/2024 e, più in generale, dei diritti dal medesimo **ASI del Calatino** ivi azionati, così come accetta la superiore rateizzazione e, in coerenza, dichiara di rinunciare a ogni ulteriore somma connessa ai titoli azionati.
5. A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte la **SIE** consegna, **contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura**

transattiva, polizza fideiussione a prima richiesta rilasciata da primaria compagnia di assicurazione regolarmente inserita negli albi IVASS ed autorizzata al rilascio di polizze fideiussorie.

6. Le Parti pattuiscono che i termini concordati per i pagamenti dilazionati di cui ai precedenti punti sono essenziali e improrogabili e che in caso di mancato pagamento o ritardo superiore a 30 giorni anche di una sola rata trimestrale, consentirà all'**ASI del Calatino** di dichiarare la decadenza della **SIE** dal beneficio dei termini concessi per il pagamento, così come il diritto del detto **ASI del Calatino** di trattenere quanto già incassato nonché di richiedere immediatamente quanto ancora dovuto dalla **SIE** in forza della sentenza n.354/2024 resa dalla Corte di Appello di Palermo.
7. Le Parti stabiliscono che, nelle more della corretta e puntuale esecuzione da parte della **SIE** dei pagamenti alle scadenze convenute con la presente scrittura, l'**ASI del Calatino** non porrà in esecuzione la sentenza n.354/2024 resa dalla Corte di Appello di Palermo e che il giudizio attualmente pendente in Cassazione sarà rinunciato, con integrale compensazione delle spese di lite, da entrambe le Parti con dichiarazione congiunta da depositare presso la Cancelleria della Corte di Cassazione entro il 30 giugno 2025.
8. In definitiva, l'**ASI del Calatino**, subordinatamente al regolare completamento dei pagamenti convenuti, rinuncia a valersi della sentenza n.354/2024 resa dalla Corte di Appello di Palermo e dichiara di non aver più nulla a pretendere nei confronti della **SIE** in virtù dei diritti azionati per mezzo dei giudizi richiamati nelle premesse.
9. Le spese di registrazione sia della sentenza n.3837/2018 resa dal Tribunale di

Palermo sia della sentenza n.354/2024 resa dalla Corte di Appello di Palermo rimarranno a esclusivo carico della **SIE** che già ha provveduto ai relativi versamenti.

10. Sottoscrivono la presente, per espressa rinuncia al vincolo della solidarietà professionale, anche gli Avv.ti Prof. Nicola Piazza, Guido Salvatore Bonaventura e Bruno Bonaventura.

Dr. Ing. Sergio Cassar, n.q.
(SIE)

Avv. Guido Salvatore Bonaventura

Avv. Bruno Bonaventura

Dr. Salvatore Nicotra, n.q.
(ASI del Calatino)

Avv. Prof. Nicola Piazza
